

Tribunale di Roma. Superata la contrarietà originaria del Codice civile: iscrizione nel Registro imprese

Sì alle società di sola «gestione»

Possibile usare lo strumento per il godimento di un patrimonio

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

■ È legittima la **costituzione di una società semplice** che abbia come oggetto il mero **godimento dei beni di sua proprietà**; una società semplice con quell'oggetto deve pertanto essere iscritta nel **Registro delle imprese**. Lo ha deciso il **Tribunale di Roma**, insediato nella sua funzione di giudice del Registro imprese, col decreto n. 832/2015 dell'8 novembre. Dunque, un importante avallo, da una autorevole Corte, della moderna tesi che scardina la tradizionale impostazione sull'inammissibilità, nel nostro sistema giuridico, della società di mero godimento.

Osserva il giudice romano che l'impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla considerazione, in termini di "società", il contratto che fosse fun-

zionale a costituire o mantenere una comunione e che configurasse lo svolgimento di un'attività consistente nel solo concedere ai soci o a terzi il godimento di un dato patrimonio, senza produrre o fornire alcun altro servizio. Si osservava che, per aversi società, occorre la destinazione del patrimonio sociale allo svolgimento di un'attività produttiva, mentre si ha una semplice comunione quando si svolge attività funzionale solo alla conservazione di un dato patrimonio e al suo godimento da parte dei comproprietari. In sostanza, mentre la comunione a scopo di godimento postula una situazione giuridica di contitolarità e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento, quale fine esclusivo della comunione, è il bene comune, nella società invece rileva l'esercizio in comune di un'attività a fine di lu-

cro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non occorre alcuna comunione di beni, che sono solo lo strumento attraverso cui essa si realizza e opera. Questa visione era fatta propria anche dalla giurisprudenza di maggior livello (Cassazione, sentenze 6361/2004 e 2104/1982, Tribunale di Mantova 3 marzo 2008 e del Tribunale di Varese 31 marzo 2010), ma non sono mancate voci discordanti: il Tribunale di Roma, con provvedimento 30 aprile 1981 già aveva ammesso che una società potesse svolgere un'attività di mera gestione di immobili in base al rilievo che il contratto sociale può avere ad oggetto l'esercizio di una attività economica non commerciale. Si osservava che per aversi società occorre l'esercizio di un'attività economica, ma non necessariamente commerciale; quindi, lo

schema societario sarebbe utilizzabile per organizzare l'esercizio di una attività non commerciale, diretta a ricavare utili derivanti da una razionale gestione di un dato patrimonio. Quest'ultima impostazione, secondo il Tribunale di Roma nel decreto dello scorso novembre, è dunque quella che oggi va seguita, alla luce della considerazione che il legislatore ha ripetutamente sollecitato la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (leggi 449/97; 448/01; 296/06; 208/15). Si tratta, è vero, di provvedimenti di natura transitoria e attivati da ragioni essenzialmente tributarie. Ma l'insistenza del legislatore nel reiterare la normativa appena menzionata e la considerazione che il sistema tributario non è un ambito isolato dal resto dell'ordinamento, ma un

settore che va armonicamente coordinato con tutto il vigente panorama normativo, sono fattori che – per il Tribunale di Roma – depongono nel senso che il paradigma normativo della società quale delineato nel Codice civile deve intendersi evoluto: basti pensare al fatto che, al cospetto della possibilità di costituire società unipersonali e società consortili, è del tutto superata la tradizionale visione della società come attività imprenditoriale collettiva finalizzata allo scopo di dividere gli utili. Tra l'altro, sarebbe assurdo che si potesse addivenire, sulla scorta della spinta del legislatore in tal senso, alla trasformazione di società commerciali in società semplici di mero godimento e invece non si potesse costituire ex novo società semplici con stesso oggetto.